

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VII LEGISLATURA —————

(N. 304-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1976

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961

Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 1977

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione di cui il Senato si appresta a discutere la ratifica intende stabilire, disciplinare e determinare la competenza delle autorità giudiziarie ed amministrative in materia di protezione dei minori, quando i minori non sono cittadini originari dello Stato in cui risiedono.

Va rilevato in primo luogo che gli orientamenti dottrinali e legislativi dei singoli Stati sono, in questo ambito, nettamente divisi o nel senso di sostenere prevalente il diritto della nazionalità di origine, o nel senso di ritenere che, invece, debba darsi maggiore validità al principio della residenza abituale.

Le norme della Convenzione sono evidentemente il frutto di un contemperamento fra i due orientamenti, ciascuno dei quali rispecchia senza dubbio specifiche apprezzabili esigenze. Si può dire peraltro che il risultato raggiunto appare sostanzialmente equilibrato ed equitativo.

Mentre infatti, in linea di larga massima, la protezione del minore viene affidata alle autorità dello Stato di residenza, alcune restrizioni essenziali limitano considerevolmente questa generale impostazione. Infatti le norme dello Stato di origine hanno prevalenza, in primo luogo, allorchè le disposizioni della legge nazionale del minore si applichino *ipso jure*, e cioè senza bisogno di uno specifico intervento di autorità giudiziaria o amministrativa; e, in secondo luogo, allorchè le autorità dello Stato di origine intendano effettuare un intervento tutelare a favore del minore (in questo secondo caso tuttavia è necessario che le autorità dello Stato di residenza vengano opportunamente e tempestivamente avvertite).

Ed ancora: in caso di spostamento del minore dallo Stato di origine ad altro Stato, quando lo Stato di origine abbia adottato determinate misure in favore del minore, queste rimangono valide e prevalenti.

Negli altri casi la tutela del minore è affidata allo Stato di residenza. La opportunità

di questa norma generale appare evidente in considerazione, non solo della sollecitudine con cui le norme di tutela dei minori è in genere opportuno che vadano applicate, ma anche per intuitive ragioni di carattere pratico.

La Convenzione inoltre stabilisce che, tassativamente in alcuni casi, possibilmente negli altri, l'autorità dello Stato di residenza si consulti ed informi delle misure adottate lo Stato di origine.

Bisogna purtroppo rilevare che la Convenzione, stipulata nell'ottobre 1961, arriva alla ratifica con oltre quindici anni di ritardo. Evidentemente, ogni rilievo ed ogni biasimo del Parlamento e della opinione pubblica risulterebbero inadeguati alla grave carenza di cui si è resa responsabile l'Amministrazione interessata.

Ma questo rimprovero trova un suo ulteriore riscontro ed una sua piena giustificazione per gli eventi che successivamente si sono prodotti. Come è noto, infatti, nel 1970, con apposita Convenzione, è stato regolato il rimpatrio dei minori: tale Convenzione avrebbe dovuto trovare il suo supporto nella Convenzione del 1961 che stiamo discutendo.

A tale notazione se ne deve aggiungere una seconda. Il diritto di famiglia, nel nostro Paese, ha subito in questo quindicennio una assai considerevole evoluzione, il che provoca una inevitabile sfasatura fra le norme della Convenzione e quelle del nostro diritto interno.

La Commissione affari esteri non ha mancato di esprimere il suo grave rincrescimento per questi ingiustificabili ritardi che vanificano spesso, in parte o in tutto, gli effetti positivi che dovrebbero derivare dagli accordi internazionali, e dalla immissione, nel diritto interno, della connessa normativa.

Comunque la maggioranza della Commissione e, a suo nome, il relatore sono del parere che la Convenzione in oggetto vada ratificata.

PECORARO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

2 febbraio 1977

La Commissione comunica di non aver
nulla da osservare per quanto di competenza.

BRANCA

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 20 della Convenzione stessa.